

RAGOSTA VINCENZO            ragioniere commercialista – revisore legale dei conti  
RAGOSTA ANTONIO           dottore commercialista – revisore legale dei conti  
RANUCCI FILIPPO            consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA            : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: www.studioragosta.com

E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it

consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI  
LORO SEDI  
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 22/01/2024

## **CIRCOLARE N.2/2024**

### **Novità Riforma Fiscale e Legge di Bilancio 2024**

La presente Circolare segue le principali novità fiscali e del lavoro introdotte dal Legislatore con la nuova Legge di Bilancio riferita all'anno 2024 (LEGGE n. 213/2023 pubblicata in G.U. 30/12/2023, n. 303) e con altre Leggi collegate alla Riforma Fiscale.

### **Nuova Zes unica estesa a tutte le regioni del Sud**

A partire dal 1 gennaio 2024 il Credito d'Imposta Mezzogiorno e la ZES Nazionale vengono integralmente sostituiti dalla Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, la c.d. "ZES unica", che ricomprende i territori delle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Ricordiamo che per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa. Tra le novità si prevede l'istituzione di un portale web della ZES unica che fornirà tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantirà l'accessibilità allo sportello unico digitale, S.U.D ZES.

Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, dovranno presentare, allo sportello unico digitale, S.U.D ZES, l'istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

Per l'anno 2024 e fino al 2026, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone ZES, viene concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 (dal 40% al 60% grande/media o piccola impresa) e nel limite massimo di spesa definito in € 50 milioni. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi: all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. L'agevolazione non si applica: ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo, alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.

Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.

### **Versamenti Iva accorpati fino a 100 euro**

Sale a 100 euro il limite d'importo al di sotto del quale i versamenti Iva, in caso di liquidazione mensile o trimestrale, possono essere rimandati al periodo successivo, ma andranno in ogni caso eseguiti entro il 16 dicembre.

### **Versamento delle ritenute aggregato fino a 100 euro**

Se l'ammontare delle ritenute di lavoro autonomo non supera il limite di 100 euro, diventa possibile accorpate il versamento a quello relativo al mese successivo (o al più tardi entro il 16 dicembre dello stesso anno). Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre, indipendentemente dall'entità, è comunque effettuato entro il 16 del mese Gennaio dell'anno successivo.

### **Torna la rivalutazione di quote e terreni**

Possibile rivalutare al 1° gennaio 2024 il valore delle partecipazioni negoziate e non negoziate e dei terreni per i beni posseduti al di fuori del regime d'impresa. L'imposta sostitutiva è del 16%; entro il 30 giugno 2024 va versata la prima rata ed eseguita la perizia giurata per la determinazione del valore.

### **Abolizione dell'Ace a favore della ricapitalizzazione aziendale**

A partire dal periodo d'imposta 2024 viene abolito l'Ace (aiuto alla Crescita Economica) introdotto con il Decreto Salva-Italia del 2011 dal Governo Monti.

### **Anticipo di due mesi del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi**

Anticipato dal 30 novembre al 30 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap. Per i soggetti Ires il termine è anticipato dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

### **Ultimo appuntamento con la Cu per i forfettari**

Dall'anno d'imposta 2024 i soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti nel regime forfettario o dei vecchi minimi sono esonerati dalla presentazione della certificazione unica (Cu): quella presentata entro il prossimo ottobre per il 2023 sarà l'ultima.

### **Comunicazione dei costi sostenuti da parte dei forfettari**

Slitta al 30 novembre 2024 il termine entro cui i contribuenti forfettari devono comunicare importo e natura delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2021. La proroga è concessa per meglio coordinare le esigenze informative imposte dalla manovra 2015, finora mai fatte rispettare dal Fisco, con i principi stabiliti dalla delega fiscale in materia di concordato preventivo biennale.

### **Innalzato a 300mila euro il limite degli aiuti "de minimis"**

Il massimale previsto per l'utilizzo degli aiuti di Stato "de minimis" viene innalzato ora a 300mila euro. Il nuovo limite deve essere rispettato nell'arco di tre anni, considerando tutti gli aiuti ricevuti a livello di impresa unica (ossia di gruppo). Sale da 500mila a 750mila euro in tre anni il limite per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **[WWW.STUDIORAGOSTA.COM](http://WWW.STUDIORAGOSTA.COM)**

**STUDIO RAGOSTA**